

## IL BLOCCO DELLE AZIONI ESECUTIVE NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLE REGIONI

In data **1° gennaio 2010**, è entrata in vigore la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009 (Legge finanziaria 2010, d'ora in avanti, la "**Legge**"), al cui art. 2, comma 89, si prevede che **(i)** per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della Legge, nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere (le "**ASL**") delle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari (il/i "**Piano/i di rientro**") non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive; **(ii)** i pignoramenti eventualmente eseguiti non impediscono agli enti debitori ed ai tesorerieri di disporre delle somme pignorate per le finalità istituzionali degli enti; **(iii)** i relativi debiti insoluti producono, sempre per il periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.

### DIPARTIMENTO ITALIANO DI FINANCIAL MARKETS

Gennaio 2010

#### 1. LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 89, DELLA LEGGE

All'art. 2, comma 89, della Legge (la "**Disposizione**") si stabilisce che "*Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modificazioni, nello loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorerieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli*

*interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori*".

#### 2. LE CONSEGUENZE PREVISTE: BLOCCO DELLE AZIONI ESECUTIVE, INEFFICACIA DEI PIGNORAMENTI ED APPLICAZIONE DEI SOLI INTERESSI LEGALI

Allo scopo di garantire la realizzazione degli obiettivi posti dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari sottoscritti dalle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria 2005)<sup>1</sup>, la Disposizione prevede che:

---

<sup>1</sup> Articolo 1, comma 180, Legge 30 dicembre 2004 n. 311: " La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al

(i) per dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della Legge, nei confronti delle ASL delle regioni sottoposte ai Piani di rientro non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive. Il blocco ha natura temporanea e, pertanto, alla scadenza dei dodici mesi, non solo potranno essere intraprese nuove azioni esecutive, ma dovrebbero riprendere vigore, dal medesimo stadio e con gli stessi termini in cui sono state bloccate dalla sospensione, le azioni esecutive già intraprese;

(ii) per lo stesso periodo di tempo, i pignoramenti eventualmente eseguiti non produrranno effetti, con la conseguenza che gli enti debitori ed i tesoreri potranno disporre delle somme pignorate, anche se solo per le finalità istituzionali degli enti;

(iii) per tutta la durata del blocco, i debiti insoluti delle ASL produrranno esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile. La Disposizione fa salvi eventuali accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori.

A tal riguardo, si fa presente che con Decreto del 4 dicembre 2009, pubblicato in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissato all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

---

triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma".

### **3. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE**

#### Ambito soggettivo

Il blocco delle azioni esecutive e l'inefficacia temporanea dei pignoramenti eventualmente eseguiti possono aver luogo solo nei riguardi delle ASL delle regioni che abbiano sottoscritto un Piano di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311<sup>2</sup>.

#### Ambito oggettivo

Secondo quanto previsto nella Disposizione, i debiti delle ASL su cui non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e rispetto ai quali i pignoramenti eseguiti rimarrebbero sospesi devono essere debiti "insoluti" e, quindi, scaduti.

Inoltre, stando alla lettera della Disposizione, in cui si fa riferimento solo all'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli "enti debitori" e dei "tesoreri" e non, in generale, dei terzi, i pignoramenti effettuati presso soggetti terzi debitori delle ASL diversi dagli enti debitori e dai tesoreri non dovrebbero perdere la propria efficacia vincolante, con la conseguenza che il terzo debitore delle ASL non potrebbe disporre a loro favore delle somme pignorate.

Malgrado ciò, poiché la Disposizione prevede che non possano essere proseguite le azioni esecutive già in essere, le stesse somme pignorate presso il terzo debitore, proprio per il divieto di prosecuzione di azioni esecutive, potrebbero non essere assegnate al creditore pignorante e rimanere bloccate fino al decorso del periodo di dodici mesi.

---

<sup>2</sup> Le regioni che hanno sottoscritto i Piani di rientro sono Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise e Sicilia.

\* \* \* \* \*

Il presente documento è una nota di studio, perciò quanto nello stesso riportato non potrà essere utilizzato od interpretato quale parere a base di operazioni, utilizzato, o preso a riferimento, da un qualsiasi soggetto, dai suoi consulenti legali o per qualsiasi diverso scopo che non concerna un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

\* \* \* \* \*

A cura del Dipartimento italiano di Financial Markets  
– Roma, Milano, Londra.

Patrizio Messina – [pmessina@orrick.com](mailto:pmessina@orrick.com)

Raul Ricoszi – [rricoszi@orrick.com](mailto:rricoszi@orrick.com)

Dorothy de Rubeis – [dderubeis@orrick.com](mailto:dderubeis@orrick.com)

Gianrico Giannesi – [ggiannesi@orrick.com](mailto:ggiannesi@orrick.com)

Alessia Frisina – [afrisina@orrick.com](mailto:afrisina@orrick.com)

Ludovica Cipolla – [lcipolla@orrick.com](mailto:lcipolla@orrick.com)

Giuseppe Pizzuto – [gpizzuto@orrick.com](mailto:gpizzuto@orrick.com)

Vanessa Solimeno – [vsolimeno@orrick.com](mailto:vsolimeno@orrick.com)

Daniela Pietrini – [dpietrini@orrick.com](mailto:dpietrini@orrick.com)

Andrea Cicia – [acicia@orrick.com](mailto:acicia@orrick.com)

Sabrina Setini – [ssetini@orrick.com](mailto:ssetini@orrick.com)

Salvatore Rosato – [srosato@orrick.com](mailto:srosato@orrick.com)

Andrea Calò – [acalo@orrick.com](mailto:acalo@orrick.com)

Francesco Maggi – [fmaggi@orrick.com](mailto:fmaggi@orrick.com)

[www.orrick.com](http://www.orrick.com)